

Legge regionale 25 marzo 1996 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 45/1988)

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 è sostituito dal seguente:

<< Art. 5

(Istituto regionale per la formazione professionale)

1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4. >>.